

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1827)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUCCINI e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1974

Nuova disciplina delle rateizzazioni concernenti i contributi e relativi accessori dovuti ai fondi di previdenza obbligatori autonomi e speciali, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto del riscatto, introdotto di recente nel campo pensionistico, ha inteso ricondurre, sotto un unico filone, periodi di lavoro altrimenti spezzettati e non coperti da assicurazione (periodo di laurea, servizio militare, ecc.).

A tale norma, introdotta nel campo delle pensioni gestite dall'INPS, si sono adeguati, successivamente, i vari enti autonomi pensionistici.

La norma stessa veniva a sanare gli effetti deleteri, che un non costante rapporto di lavoro creava al lavoratore in un campo tanto delicato quale quello pensionistico.

Collegato al problema del riscatto esiste quello del costo economico dell'operazione, che viene sostenuta dal lavoratore e che, in molti casi, risulta essere di importo non indifferente.

A determinare l'entità di tale importo contribuiscono diverse variabili, quali ad esem-

pio: età del lavoratore, retribuzione percepita, anni da riscattare, eccetera.

La legislazione attuale concede generalmente al lavoratore, che si avvale del riscatto, un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica, da parte dell'INPS, della somma da pagare per la suddetta operazione. Vedasi, al riguardo, la norma di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 1973, n. 484, per il personale di volo, relativa al riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea.

Si conoscono disposizioni interne dell'INPS, che concedono un periodo più lungo, ma tali disposizioni non hanno valore di legge e, comunque, mal conosciute, non producono quegli effetti generali, che un organico testo legislativo potrebbe arrecare.

D'altra parte, anche alla luce delle norme di cui all'articolo 4, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,

n. 639, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, l'aver demandato al consiglio di amministrazione dell'INPS la disciplina delle rateizzazioni conferma il sistema della discrezionalità amministrativa, che mal si concilia con la necessità di una chiara normativa, uguale per tutti gli interessati.

Dall'epoca in cui è stato introdotto il riscatto, il lavoratore ha visto sempre più diminuire le possibilità di sostenere spese che deroghino dal comune *iter* familiare; il sostenerle, quando questo diventa necessario per non perdere diritti acquisiti, sottopone il lavoratore a sacrifici non indifferenti.

Sorge quindi la necessità, nel caso sottoposto ad attenzione, di una norma legislativa

che, armonizzando le esigenze dell'istituto pensionistico e del lavoratore, introduca un sistema di pagamento più flessibile.

Ciò a conferma anche della tesi, secondo cui l'istituto pensionistico non debba perseguire scopi speculativi sulle somme spettantegli, ma solamente scopi sociali e che, quindi, ritardati pagamenti debbano considerarsi come mancanza di capitali di interesse.

Si tratterà di trovare un giusto tasso, ma questo è un aspetto ampiamente risolvibile, una volta che si concretizzi, nel disegno di legge opportuno e più celere, l'aspetto fondamentale del problema prospettato, cioè la rateizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli iscritti ai fondi di previdenza obbligatori, autonomi e speciali, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono ammessi, a domanda, al versamento rateale, per un periodo non superiore a cinque anni, dei contributi e dei relativi accessori dovuti ai fondi previdenziali a seguito del riconoscimento dei periodi utili ai fini pensionistici.

La domanda, a pena di decadenza, deve essere inoltrata all'Istituto previdenziale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda relativa all'importo della riserva matematica da versare.

Sulle somme rateizzate verranno corrisposti gli interessi legali.